

PARTITA IVA CHIUSA SOLO DOPO L'INCASSO DELL'ULTIMA FATTURA

Gli eredi del professionista che non ha emesso le fatture per mancato incasso del corrispettivo (o le ha emesse con esigibilità differita, ma manca l'incasso), devono mantenere la partita Iva aperta oppure devono emettere le fatture e versare la relativa Iva.

Esigibilità immediata:

La cessazione dell'attività professionale e la conseguente chiusura della partita Iva devono avvenire dopo la conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate, quindi la cessazione della posizione Iva non può avvenire in presenza di corrispettivi per prestazione rese.

L'attività professionale cessa quando si chiudono i rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

Questi principi sono applicabili anche agli eredi del professionista, quindi, in presenza di prestazioni ancora da fatturare possono chiudere la partita Iva del professionista defunto solo quando incasseranno l'ultima parcella.

Se non hanno intenzione di aspettare l'incasso del corrispettivo possono comunque anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e chiudere la partita Iva appena emessa l'ultima fattura.

Se, invece, gli eredi decidono di non emettere anticipatamente le fatture, possono derogare a quanto disposto dall'art. 35-bis del Dpr 633/72 che obbliga a chiudere la partita Iva entro 6 mesi dalla morte del contribuente.

Esigibilità differita:

Questa deroga ai 6 mesi per la chiusura della partita Iva è possibile anche se il professionista defunto aveva emesso fattura con Iva a esigibilità differita, nei confronti della pubblica amministrazione e queste non sono state ancora rimosse alla data del decesso.

Ma anche in questi casi gli eredi possono chiudere la partita Iva senza aspettare l'incasso di queste fatture emesse con Iva differita, tenendo conto nell'ultima dichiarazione annuale Iva anche per operazioni ad esigibilità differita per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

In questo caso anticipano l'esigibilità rispetto al momento dell'effettivo incasso.